

CHIESTO L'INTERVENTO DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Quale ruolo per la Capitaneria di Porto?

La Direzione marittima di Palermo sostiene il “diritto” a svolgere accertamenti sui prodotti alimentari della pesca.

La stretta e inscindibile relazione tra la materia relativa alla etichettatura e quella relativa alla rintracciabilità

degli alimenti può creare tra gli organi di controllo confusione sulle competenze e la Fnovi ha chiesto al Ministero vigilante un atto di chiarezza. In particolare, nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, le informazioni obbligatorie ai consumatori in ogni stadio della commercializzazione e ai fini della tracciabilità, così come previste dall'art. 8 del Reg. CE n. 2065/2001, sono fornite mediante l'etichettatura o l'imballaggio del prodotto oppure mediante un qualsiasi documento commerciale della merce, ivi compresa la fattura. In questo

contesto, l'art. 4, comma 1, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 27/03/2002 prevede che l'inosservanza delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie richiamate agli articoli 1 e 2 del suddetto decreto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria e che all'accertamento delle violazioni ed alla applicazione delle sanzioni ammi-

nistrative provvedono i soggetti incaricati della sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti.

La rintracciabilità dei prodotti alimentari è invece disposta dal Reg. CE n. 178/2002 in tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione. Gli operatori devono essere in grado di indivi-



duare sempre i propri fornitori e individuare i propri clienti solo se si tratta di imprese escludendo quindi da tale obbligo la vendita al consumatore finale. La mancata dimostrazione, da parte del dettagliante, di chi sia il fornitore o l'acquirente costituisce violazione ed è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria.

In questo caso, parlando di sicu-

rezza alimentare, l'Autorità competente è l'Azienda Sanitaria Locale nella sua articolazione afferente al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria. Ma il Reparto Operativo di Controllo dell'Area Pesca della Direzione Marittima di Palermo sostiene il “diritto” a svolgere, per il tramite del Corpo della Capitaneria di Porto, gli accertamenti sui prodotti alimentari della pesca.

Dall'altra parte il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, in qualità di Autorità Competente a ricevere i rapporti di cui all'art. 18 della legge 689/81 in materia di sicurezza alimentare, così come sancito dalla Circolare 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute della regione Sicilia, ha disposto l'archiviazione dei 39 verbali elevati dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Palermo. Quest'ultima non è riconosciuta quale Autorità Competente a cui gli operatori del settore alimentare debbano mettere a disposizione le informazioni e le procedure previste dall'art. 18, comma 2, del Reg. CE n. 178/2002. La Federazione ha auspicato da parte del Ministero “un definitivo e consapevole atto di chiarezza”. ●